



COMUNE DI FIRENZUOLA  
PROVINCIA DI FIRENZE  
Tel. (055) 8199424

Prot. 1269 (6-46)

A TUTTI I DIPENDENTI  
SEDE

OGGETTO: Art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001 – Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

A modifica della nota prot. 13407 del 13.11.2014, di pari oggetto, si comunica il nuovo indirizzo di posta elettronica cui fare pervenire le segnalazioni di illeciti di cui alla norma è il seguente: [anticorruzione@comune.firenzuola.fi.it](mailto:anticorruzione@comune.firenzuola.fi.it).

Cordiali saluti.

Firenzuola, 02.02.2015

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
Dott.ssa Rita Milaneschi



D.Lgs. 30-3-2001 n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

**Articolo 54-bis** *Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti* <sup>(233)</sup>

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. <sup>(234)</sup>

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli *articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni.

---

(233) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 51, L. 6 novembre 2012, n. 190*.

(234) Comma così modificato dall'*art. 31, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.